CAMERA DEI DEPUTATI N. **2695**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMICH, MONTARULI, CIABURRO, COMBA, COPPO, ZURZOLO, MATTIA, CERRETO, CARETTA, MALAGUTI, BALDELLI, ALMICI, LA SALANDRA, MARCHETTO ALIPRANDI

Introduzione dell'articolo 5-*bis* della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di obblighi di informazione nei riguardi del consumatore sull'origine delle carni bovine utilizzate nelle attività di ristorazione

Presentata il 12 novembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Le recenti indagini di mercato rivelano che i pasti degli italiani consumati fuori dalla propria abitazione sono in aumento, fino a superare il 50 per cento del totale. A fronte di questo dato significativo, si rileva come oggi non vi sia alcuna normativa in Italia che preveda, per il settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), l'obbligo di fornire le informazioni sull'origine della carne bovina consumata, nonostante la crescente attenzione dei consumatori sull'origine dei prodotti.

L'etichettatura della carne bovina, introdotta con il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, recepita nell'ordinamento nazionale dapprima con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 2000, e successivamente con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 876 del 16 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2015, ha lo scopo di fornire al consumatore informazioni sul percorso compiuto dalla carne acquistata, compresi il paese di nascita, di allevamento, di macellazione e di sezionamento del bovino. L'etichettatura obbligatoria consente al consumatore di conoscere l'origine della carne, mentre la normativa permette di inserire informazioni facoltative, come il sistema di alleva-

mento e la razza di provenienza, purché siano supportate da disciplinari di etichettatura approvati dal Ministero medesimo. Tali disciplinari stabiliscono obblighi e procedure affinché la carne mantenga la tracciabilità lungo tutta la filiera.

L'ordinamento italiano, oltre ai disciplinari di etichettatura, prevede per la carne bovina il ricorso a ulteriori strumenti di certificazione e etichettatura, come il Sistema di qualità nazionale zootecnia istituito dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 646632 del 16 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2023. Tuttavia, tali sistemi obbligano gli aderenti a fornire le informazioni solo nel punto vendita. È quindi necessario adottare nuove disposizioni nazionali che garantiscano, attraverso l'etichettatura delle carni, dal produttore al consumatore finale nel settore della ristorazione, informazioni rilevanti concernenti la razza nonché il paese di nascita, di allevamento e di macellazione del bovino con marchio DOP (denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta), a tutela dei consumatori e degli operatori della filiera.

La presente proposta di legge, che consta di un unico articolo suddiviso in cinque commi, modifica la legge 3 febbraio 2011, n. 4, introducendo l'articolo aggiuntivo 5-*bis*, con cui si obbligano gli esercizi commerciali che somministrano al pubblico pietanze a base di carne bovina con marchio DOP o IGP, a fornire informazioni chiare sull'origine delle carni utilizzate nella ristorazione.

In particolare, al comma 1, si stabilisce che ogni esercizio commerciale deve fornire informazioni chiare sulla carne bovina utilizzata nei pasti, specificando la razza nonché il luogo di nascita, di allevamento e di macellazione del bovino e che tali indicazioni vanno rese accessibili secondo le disposizioni normative europee e nazionali.

Il comma 2 prevede che, qualora le carni bovine siano già etichettate ai sensi del citato decreto n. 876 del 16 gennaio 2015 ovvero ai sensi del citato decreto n. 646632 del 16 dicembre 2022 e dei relativi piani di controllo ovvero nel rispetto dei disciplinari di produzione riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, le ulteriori informazioni inerenti l'origine della carne possono essere indicate in aggiunta e con le medesime modalità di cui al comma 1.

Il comma 3 prevede le sanzioni per chi non rispetta le prescrizioni dei commi precedenti.

Infine, i commi 4 e 5 stabiliscono rispettivamente che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative e che dall'attuazione di dette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, è inserito il seguente:

« Art. 5-*bis*. – *(Informazione al consumatore finale sull'origine delle carni bovine utilizzate nel settore della ristorazione) – 1*. Gli esercizi commerciali che, ai fini di vendita, somministrano pasti da consumare sul posto o da asporto ovvero consegnati a domicilio rendono disponibili al consumatore, attraverso l'indicazione nei menù o, comunque, tramite mezzi idonei a garantire un'informazione chiara e trasparente ai consumatori, le indicazioni in merito alla razza nonché al paese di nascita, di allevamento e di macellazione del bovino a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) utilizzato nelle sue parti o tramite carne macinata, come definite ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, e della normativa di recepimento emanata a livello nazionale in materia di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

2. Qualora le carni bovine siano già etichettate attraverso sistemi di etichettatura facoltativa e nel rispetto dei relativi disciplinari e piani di controllo autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali n. 876 del 16 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2015, ovvero dei disciplinari del Sistema di qualità nazionale zootecnia riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 646632 del 16 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2023, e dei relativi piani di controllo ovvero dei disciplinari di produzione riconosciuti ai sensi del regolamento (UE)

n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, le ulteriori informazioni inerenti all'origine della carne possono essere indicate in aggiunta e con le medesime modalità di cui al comma 1.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative delle disposizioni ivi previste.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».